

COMUNE DI BORGO VIRGILIO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 31-03-2017	Originale
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI CORRISPETTIVO) CON DECORRENZA DAL 1.01.2017.	

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trentuno** del mese **marzo**, alle **ore 21:00**, in Borgo Virgilio, presso la Sede Municipale – Piazza Aldo Moro nr.1, si è riunito il consiglio comunale, convocato per oggi in seduta pubblica di prima convocazione con avvisi scritti notificati con le modalità previste dallo Statuto Comunale, per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Atteso che fanno parte del consiglio comunale il sindaco e sedici consiglieri:

- totale componenti n. 17
- in carica n. 17

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale:

- la presidenza è assunta da **BEDUSCHI ALESSANDRO**, che dichiara aperta la seduta.
- partecipa alla riunione, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione [art. 97, comma 4, lett.a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni] il **SEGRETARIO COMUNALE, BORGHI ROBERTA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Svolgimento della seduta: proposta n. 25 del 16-03-17 all'ordine del giorno, la cui trattazione è introdotta dal presidente, essendo:

BEDUSCHI ALESSANDRO	SINDACO	P	ALLEGRETTI GIANFRANCO	CONSIGLIERE	P
APORTI FRANCESCO	CONSIGLIERE	P	FERRARI MAELA	CONSIGLIERE	P
FRONI GIANCARLO	VICE SINDACO	P	FERRAZZI GIULIA	CONSIGLIERE	P
BONELLI FABIO	CONSIGLIERE	P	DUGONI FRANCESCO	CONSIGLIERE	P
DALL'OCA ELENA	CONSIGLIERE	P	SPINAZZI FABIO	CONSIGLIERE	P
CICCONE GERARDO	CONSIGLIERE	A	PINOTTI BENEDETTA	CONSIGLIERE	P
DE BERTI EDOARDO	CONSIGLIERE	A	GUBERTI DAMIANO	CONSIGLIERE	P
SPAZZINI LAURA	CONSIGLIERE	A	BOSONI SIMONE	CONSIGLIERE	P
AMATRUDA TERESA	CONSIGLIERE	P			
TOTALE N° PRESENTI					14
TOTALE N° ASSENTI					3

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI CORRISPETTIVO) CON DECORRENZA DAL 1.01.2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art.1, comma 639 e ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), oltre che dei tributi TA.RI. (tassa rifiuti) e TA.S.I. (tributo per i servizi indivisibili);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune di Borgo Virgilio ha in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico per cui, in luogo della TARI, per il servizio rifiuti si applica una tariffa avente natura di corrispettivo;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 682, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del prelievo, concernente tra l'altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta nonché i termini di del versamento del corrispettivo;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 57 del 16.05.2014, avente ad oggetto: "Istituzione della tariffa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI corrispettivo) e approvazione del relativo regolamento", successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.03.2015;

CONSIDERATO che si rende opportuno apportare alcune modifiche al testo vigente del Regolamento comunale per la disciplina della tariffa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI corrispettivo), in seguito ad un nuovo progetto di organizzazione del servizio, ideato in conseguenza dell'individuazione di un nuovo soggetto gestore responsabile del servizio dal corrente anno;

VISTO lo schema che evidenzia le modifiche proposte al regolamento sopra richiamato, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IUC ed in materia di rifiuti;

TENUTO CONTO che le modifiche al regolamento entrano in vigore dal 1.01.2017;

RITENUTO di approvare le modifiche proposte al regolamento comunale per la disciplina della tariffa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – TARI corrispettivo;

VISTO il D.L. n. 244 del 30.12.2016, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali;

VISTI gli allegati pareri favorevoli del Responsabile del Settore n. 2 Servizi Economico Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato alla presente deliberazione;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

D E L I B E R A

1. **Di approvare** le modifiche al Regolamento per la istituzione e la disciplina del Corrispettivo per i rifiuti, in luogo della TARI, come da schema allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. **Di dare atto** che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;
3. **Di dare atto** che le modifiche al regolamento approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1.01.2017;
4. **Di dare atto** altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
5. **Di trasmettere** la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e modalità previste dalle norme vigenti.

Atteso che sull'argomento intervengono (trascrizione della registrazione audio):

< 3. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA TARIFFA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 31-03-2017 Comune di BORGIO VIRGILIO

**RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI CORRISPETTIVO), CON
DECORRENZA DALL'1.01.2017**

Proposta num. 25 del 16-03-17

- SINDACO

Passo la parola all'assessore.

- ASS. BONELLI

Gli articoli che vengono modificati, rispetto al vigente Regolamento sono, in particolar modo, l'art. 11, il quale definisce un aumento della soglia limite di produzione di rifiuto portata all'80% della produzione media attesa. Nell'art. 28 vengono ridefiniti, un po', i poteri istruttori del gestore, in quanto viene sostituito il termine "*Disporre accertamenti o accessi per controlli nelle abitazioni*" con il termine "*Il gestore può effettuare l'accesso*", in modo che sia un po' meno impositivo e, soprattutto, gestito da una convenzione che sta alla base di questi controlli.

Viene cambiata la modalità per la bollettazione. In precedenza, il gestore spediva due bollette in due periodi diversi dell'anno, più il conguaglio; adesso, invece, la fatturazione avverrà in un unico momento, con la possibilità di pagamento, da parte dell'utente, in tre rate, più il conguaglio. Non verrà più esternalizzato il recupero coattivo per quanto riguarda quei pagamenti definiti inesigibili e ci saranno, poi, alcuni adeguamenti normativi e correzioni che abbiamo visto, in questo periodo, con il nuovo gestore.

- SINDACO

Chiede la parola il capogruppo Dugoni. Prego!

- CONS. DUGONI

Nella sostanza, prendendo visione del Regolamento nelle parti veramente modificate, a nostro avviso l'art. 31, nel paragrafo 2, trova una sostanziale inapplicabilità. Mi spiego. Innanzitutto si parla di numero di rate, scadenze e modalità di versamento. Al paragrafo 1 si fa riferimento al corrispettivo per i rifiuti, il quale viene emesso una volta all'anno e può essere versato al gestore in un'unica soluzione o in tre rate. Sarebbe più carino, magari, se si sapesse con quale periodicità possono essere pagate queste rate. Qui non le vedo per cui, se vogliamo andare incontro all'utenza, non vorrei che fossero tre rate troppo ravvicinate. Ritengo sia uno spunto di riflessione per meglio specificare questo paragrafo.

In seconda battuta, il secondo paragrafo, che è, a mio avviso, un refuso del precedente Regolamento, prende in considerazione, nel caso non sia stata ancora approvata la tariffa, l'anno di riferimento, per cui si dice che la rata in scadenza è computata in acconto e sulla base delle tariffe in vigore nel precedente anno e si procede a conguaglio nella rata successiva. Dal momento che il paragrafo precedente parla essenzialmente di tre rate fisse, non conguagliabili, evidentemente non c'è il margine per poter, qualora scattasse questa situazione,

conguagliare con una delle rate successive. Il primo punto di questo articolo, infatti, lascia intendere che sono tre rate fisse e che va lasciata, quindi, l'arbitrarietà al cittadino se pagare tutto in una volta o in tre rate, ma sono tre rate fisse e non conguagliabili. A mio avviso, questo paragrafo è più un refuso che non una praticabile soluzione della questione.

- ASS. BONELLI

Relativamente alla prima osservazione, sono d'accordo. Chiaramente, è meglio scriverlo però, anche se non scritto, mi sembra che il buonsenso voglia che si divida in tre periodi. Prima mi sembrava che fosse aprile, settembre e ottobre, quindi dividiamo. Non so se dobbiamo decidere adesso i periodi, oppure se dobbiamo riportare il Regolamento. Questo me lo diranno i tecnici, però mi sembra un'osservazione accettabile.

La seconda, debbo essere sincero, non l'ho capita. Secondo me sono tre e poi c'è il conguaglio.

-CONS.SPINAZZI

Si dice che è una fatturazione annua, la quale può essere pagata in un'unica soluzione, oppure in tre rate. Se io faccio un'unica fattura, in quell'anno lì non riesco a fare il conguaglio, a meno che il conguaglio non si ribalti sulla fattura dell'anno successivo.

- ASS. BONELLI

Ma è così anche adesso!

- CONS.SPINAZZI

No, per quest'anno fattura in due volte. Mantova Ambiente fatturava in due volte; faceva una fattura ad aprile e una a novembre, per cui quella di novembre poteva conguagliare o adeguare ciò che non veniva fatturato ad aprile. Facendo una fattura unica, però...

- ASS. BONELLI

C'è la variabile 2 adesso. Negli svuotamenti c'è un'ulteriore...

- CONS.SPINAZZI

Qui parla di conguagliazione se non è ancora stato approvato il Piano finanziario e non degli svuotamenti. Se io non approvo il Piano finanziario ed è in scadenza la prima fatturazione, loro fanno una fatturazione presunta – molto probabilmente sui dati dell'anno precedente – però la fatturazione vera e propria dell'anno, in base al Piano finanziario, viene conguagliata l'anno successivo, facendo una fattura e basta nell'anno. A questo punto, quindi, il Piano finanziario deve essere approvato prima della fatturazione, altrimenti fai una fatturazione presunta e l'anno dopo hai delle fatture un pochino sballate, in quanto devi andare a conguagliare delle cose già fatte.

Questa è solo una sottigliezza tecnica, più che altro perché si parla di conguaglio nella rata successiva. La rata successiva però, a tutti gli effetti, è la fattura dell'anno successivo e non una bolletta successiva.

- ASS. BONELLI

C'è da dire che è giusta l'osservazione, per cui debbono esserci due tempi dell'approvazione del Piano finanziario. È anche vero che, comunque, un conguaglio l'anno successivo c'è sulla variabile 2, quando vengono conteggiati gli svuotamenti aggiuntivi.

È anche vero che con questa modifica (art.11) abbiamo innalzato la soglia limite per cui, molto probabilmente, ci sarà poco da fatturare sugli svuotamenti oltre la soglia.

Riterrei che l'osservazione possa essere accolta, dopodiché in che modo...

- VICE

SINDACO FRONI

Secondo me ci stiamo lasciando la testa su un uso e consuetudine amministrativo abbastanza ricorrente, in quanto moltissimi Enti il conguaglio lo fanno... Mettiamo il caso che succeda un evento straordinario, ad esempio che uno abbandoni un TIR di notte, con dei rifiuti. Questo fatto andrà ad incidere sul Piano, in corso d'anno, in quanto li dobbiamo smaltire, visto che non sono di nessuno. Che cosa facciamo quindi? Ci sarà un conguaglio anche in quel caso in quanto, eventualmente, andrà ad aggiungersi un costo.

Secondo me ci stiamo lasciando la testa sul niente, nel senso che, probabilmente, se sono tre rate, forse ci sarà il conguaglio della prima nell'anno successivo. Questo, però, è come ciò che faceva fino a poco fa la Telecom, come fa la Vodafone e come fanno tante aziende parastatali e statali, in quanto non c'è la puntualità nell'acquisizione dei dati a consuntivo.

Se si tratta di mettere a posto le parole nel Regolamento, per carità, ma puntualmente non si riesce a definire. Il conguaglio ci deve stare comunque sia e deve intervenire per forza l'anno dopo, in quanto non può intervenire in corso d'anno. L'acquisizione dei dati definitivi non si hanno il 31 dicembre.

- CONS. DUGONI

Siamo d'accordo che il conguaglio si debba fare l'anno successivo, ma è la formulazione di questa frase, la quale fa riferimento a un sistema di fatturazione che non c'è più.

- SINDACO

Prego!

- ASS. APORTI

Io non sono l'estensore di questo Regolamento e ...(**parola non capita**)... questo particolare avevo osservato prima, però faccio notare che all'art. 31, comma 1, non si parla di fatturazione, ma si parla di corrispettivo. Nulla toglie, quindi, che questo Regolamento lasci aperta la strada a tre fatturazioni e, di conseguenza, il problema non ci sia più.

- CONS. DUGONI

Qua è scritto...

- ASS. APORTI

Non è scritto fattura.

- CONS. DUGONI

Chiamiamola come volete, ma il corrispettivo per i rifiuti viene messo...

- ASS. APORTI

Il corrispettivo – non la fattura – per i rifiuti viene emesso una volta all'anno e può essere versato al gestore in un'unica soluzione, o in tre rate con scadenza definita annualmente. La fatturazione può seguire anche la rateizzazione, come succede spesso, in quanto il Regolamento lo permette. Il fatto che non sia scritto non significa che sia vietato.

- CONS. DUGONI

Allora, se inventiamo una regola strada facendo, va bene!

L'Ass. Aporti dice qualcosa a microfono spento.

- CONS. SPINAZZI

Se a me arriva la prima bolletta, che importo è segnato? È segnato quello che debbo pagare in un'unica rata o in tre rate?

- ASS. APORTI

La cosa più logica sarebbe che il gestore del servizio emettesse tre fatture, una per ogni rata. Nella prima rata indicherebbe il corrispettivo senza il conguaglio e nella seconda rata indicherebbe il conguaglio. Non mi pare, quindi, che sia una questione particolarmente complicata. Io, comunque, sono abbastanza laico, nel senso che non cambia niente.

- CONS. DUGONI

Direi che la calma è la virtù dei forti, quindi non agitiamoci. Io sto dicendo solo che il paragrafo 1 dice che per i rifiuti il corrispettivo viene emesso una volta all'anno, per cui c'è un unico corrispettivo.

Qualcuno sta parlando a microfono spento.

- CONS. DUGONI

Allora scrivetelo! Non c'è scritto!

Il cittadino si aspetta che arrivi un bollettino da pagare in un'unica rata o in tre rate. L'avete scritto voi questo e non io! Il cittadino viene invitato a pagare in una rata unica, oppure in tre rate. Questo è. Se, poi, voi mi dite: "*C'è questo e, in più, c'è anche la fatturazione*", allora scrivetelo. Qua non è scritto!

- SINDACO

Prego, Cons. Bosoni!

- CONS. BOSONI

Io non faccio il commercialista, non faccio l'avvocato, per cui non capisco molto di queste cose, però capisco una cosa fondamentale. Se si fa un Regolamento che, per la sua approvazione, prevede una discussione di dieci minuti per interpretare una norma, secondo me è un Regolamento non fatto bene.

- ASS. APORTI

Scusi, assessore. Io leggo anche il comma 3, il quale va letto insieme al comma 1 e dice: *“Il gestore trasmette agli utenti, per posta ordinaria e al recapito indicato, le fatture relative alle rate del corrispettivo”*. Già il comma 3, quindi, dice che c'è più di una fattura. Io non so che questione sia. Ce la spieghi lei!

- ASS. BONELLI

Leggendo solo il comma 1, potrebbe esserci la possibilità di una fatturazione con tre rate. Se ancora non è stato approvato il Piano finanziario, potrebbe essere una prima fattura d'acconto, a cui seguono le altre due e la terza di conguaglio, leggendo il 3°. Secondo me, poi, tutti i casi sono stati presi in considerazione dall'articolo.

Secondo me, invece, il Regolamento è fatto bene e, quanto meno, esplica tutti i casi possibili, però leggendolo tutto. Chiaramente, leggendo solo il punto 1), posso anche essere d'accordo.

- CONS. DUGONI

Il punto 1, infatti, dice: *“Il corrispettivo per i rifiuti viene emesso una volta all'anno”*. Se voi, poi, mi dite: *“Il gestore trasmette agli utenti, per posta ordinaria e al recapito indicato, le fatture relative alle rate del corrispettivo”*...

- SINDACO

L'equivoco è, capogruppo, che il corrispettivo non è la fattura. È per questo, forse, che si ingenera...

-ASS.BONELLI

È meglio che sia il corrispettivo stabilito dopo il Piano finanziario così, presumibilmente, è definitivo. Questo sì, però non può mai essere definitivo, in quanto ci possono essere delle variabili che possono intervenire.

- SINDACO

Io direi che ci siamo fatti un'opinione. Ritengo che l'osservazione sia legittima. Mi sembra, però, che dalla lettura degli atti si evinca la completezza e la correttezza dell'atto, per cui ritengo sia possibile porre in approvazione.

Il Consiglio approva a maggioranza, con 5 astenuti. >

favorevoli:9

contrari:0

astenuti: 5 (Consiglieri sigg.ri: Francesco Dugoni, Spinazzi Fabio, Guberti Damiano, Pinotti Benedetta, Arvati Camilla);

**SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI PROPOSTA N.25 DEL 16-03-2017 ATTO
DELIBERATIVO DA SOTTOPORRE ALCONSIGLIO COMUNALE.**

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI CORRISPETTIVO) CON DECORRENZA DAL 1.01.2017.

**PARERI PREVENTIVI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL
18/08/2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:**

REGOLARITA' TECNICA: SETTORE 2 Favorevole
22-03-2017

Il Responsabile del servizio interessato
CAVAZZONI SIMONE

REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
22-03-2017

Il Responsabile del servizio interessato
CAVAZZONI SIMONE

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
BEDUSCHI ALESSANDRO

II SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

R.P. N.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

II SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA